

## **Verbale preintesa Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.**

In data odierna, sono convenute presso la sede della SISAC, le delegazioni trattanti di parte pubblica e le OO.SS. rappresentative di settore.

Facendo seguito alla comunicazione pervenuta dal Comitato di Settore in data 31 luglio 2019 (prot. n. 165/COMITATOREG-SAN) le parti hanno sottoscritto il presente verbale di preintesa in adesione alle indicazioni pervenute e nelle more della definitiva approvazione da parte del Governo dell'atto di indirizzo integrativo, già deliberato dal Comitato di Settore in data 9 luglio 2019 e in ragione della necessità, stante le scadenze in corso, di dare immediata attuazione alle norme del DL 14 dicembre 2018, n. 135 (cd "Semplificazione"), convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, e del DL 30 aprile 2019, n. 35 (cd Decreto Calabria), convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.

Per tale ragione e con tale finalità la SISAC e le OO.SS. concordano sul contenuto delle seguenti modifiche ed integrazioni che saranno apportate all'ACN 23 marzo 2005 e smi previa sottoscrizione della specifica ipotesi di ACN entro la prima metà del mese di settembre che dovrà contenere anche il riconoscimento delle risorse di seguito riportate.

Inoltre le parti concordano un percorso di lavoro che porti alla definitiva conclusione delle trattative per il rinnovo dell'ACN del triennio 2016-2018 entro il mese di dicembre 2019.

### **Assegnazione degli incarichi di medicina generale.**

1. Dovendo trovare applicazione il dettato dell'art. 9, comma I, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (Decreto Semplificazione), il quale prevede che l'assegnazione degli incarichi ai medici in formazione sia *"in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione"*, devono evidentemente essere garantite le priorità già individuate dal vigente ACN 23 marzo 2005 e smi. Per tale ragione i medici in esame saranno inseriti in un separato elenco di livello regionale in cui vengono graduati i frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale (secondo le priorità fissate dall'ACN) e da cui attingere in subordine alle categorie preordinate contrattualmente ed ai sensi di legge.

L'incarico conferito a tali aspiranti può essere assegnato esclusivamente nella stessa Regione presso la quale il medico sta frequentando il corso di formazione.

Espletate tutte le procedure di assegnazione previste dal vigente ACN, ivi comprese quelle di cui all'articolo 34, comma 17 e all'articolo 63, comma 15, si possono interpellare i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella medesima Regione (e titolari di attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale per gli incarichi di emergenza sanitaria territoriale), con il seguente ordine:

- medici frequentanti la terza annualità del corso;
- medici frequentanti la seconda annualità del corso;
- medici frequentanti la prima annualità del corso.

I medici sono graduati utilizzando i criteri già adottati dal vigente ACN (minore età al conseguimento del diploma di laurea; voto di laurea; anzianità di laurea) con priorità di interpello per i medici residenti (ambito in caso di assistenza primaria, in Azienda, in seguito in Regione e da ultimo fuori Regione).

2. L'ACN della medicina generale dovrà inoltre prevedere che, in subordine ai medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale (di cui al precedente, punto 1 del presente documento) siano conferiti incarichi nel settore anche ai medici di cui all'art. 12, comma 3 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 (Decreto Calabria), con le stesse modalità di cui al punto 1;
3. Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la decadenza dall'incarico assegnato.

### **Instaurazione del rapporto convenzionale.**

Ai medici di cui al DI 14 dicembre 2018, n. 135 (cd "Semplificazione"), convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ed al DI 30 aprile 2019, n. 35 (cd Decreto Calabria), convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale e che concorrono per incarichi a tempo indeterminato, saranno attribuiti incarichi "temporanei" per il periodo di formazione, soggetti alla conversione automatica a tempo indeterminato all'atto del conseguimento del titolo.

### **Limitazioni del massimale di assistiti ed orario.**

Con riferimento alla scelta affidata alle Regioni ed alle Province Autonome e sancita al comma 2 dell'art. 9, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, al fine di uniformare le modalità applicative per il mantenimento della frequenza a tempo pieno, l'ACN stabilirà le corrispondenti "limitazioni" per le varie aree convenzionali come segue:

- i medici frequentanti il corso, con il convenzionamento in assistenza primaria, mantengono la frequenza a tempo pieno fino al raggiungimento delle 500 scelte, limitatamente al restante periodo di frequenza del corso. L'ACN disporrà anche la facoltà per le Regioni, sulla base della propria programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%;
- i medici frequentanti il corso, con il convenzionamento di continuità assistenziale a 24 ore settimanali, mantengono la frequenza del corso a tempo pieno;
- i medici frequentanti il corso, con il convenzionamento di emergenza sanitaria territoriale (per 38 ore) ottengono una sospensione parziale dell'attività convenzionale pari a 14 ore settimanali. Tale sospensione permane fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

Ai medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale può essere attribuito, secondo le predette procedure contrattuali, un solo incarico in rapporto di convenzionamento con il SSN ed è fatto divieto di svolgere attività libero professionale.

## Risorse.

Le parti concordano altresì che, a seguito della ricezione delle linee di indirizzo formalmente ratificate, nel corso del mese di settembre 2019 addiverranno alla sottoscrizione di un Accordo finalizzato ad integrare nel vigente ACN le disposizioni di legge richiamate, per far fronte alla carenza di medici di medicina generale, prevedendo anche il riconoscimento delle risorse già disposte, a regime dal 1 gennaio 2018 (arretrati/incrementi), così come definite dagli atti di indirizzo precedentemente emanati dal Comitato di Settore come di seguito riportati:

| MEDICINA CONVENZIONATA           | 1,84%<br>(0,75% + 1,09%) |
|----------------------------------|--------------------------|
| ASSISTENZA PRIMARIA              | 74,48                    |
| CONTINUITA' ASSISTENZIALE        | 10,03                    |
| MEDICINA DEI SERVIZI             | 0,97                     |
| EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE | 2,87                     |
| <b>TOTALE MEDICINA GENERALE</b>  | <b>88,35</b>             |

Valori in milioni di euro

Le risorse di cui alla precedente tabella consentiranno di determinare una disponibilità stimata per assistito/ora al lordo di tutti gli oneri (assicurativi, previdenziali e fiscali) come da seguente tabella, fatta salva la ristrutturazione del trattamento economico che sarà disposta nell'ACN da sottoscrivere entro dicembre 2019:

| MEDICINA CONVENZIONATA           | Valori in € per assistito/ora |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ASSISTENZA PRIMARIA              | 1,41                          |
| CONTINUITA' ASSISTENZIALE        | 0,47                          |
| MEDICINA DEI SERVIZI             | 0,52                          |
| EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE | 0,48                          |

Valori stimati in € per assistito/ora







3/4

**Calendario.**

per la sottoscrizione dell'ipotesi di cui al presente verbale le parti concordano di convocarsi il giorno 5 settembre 2019.



In ottemperanza alla richiesta del Comitato di Settore il successivo calendario verrà definito nello stesso incontro del mese di settembre.

La **SISAC** nella persona del Coordinatore dott. Antonio Maritati  
e le seguenti organizzazioni sindacali:

**FIMMG**


  


**SNAMI**

**SMI**

**INTESA SINDACALE - CISL MEDICI, F.P. CGIL MEDICI, SIMET, SUMAI**



Il presente verbale è trasmesso al Comitato di Settore per il seguito di competenza.

Roma, 8 agosto 2019